




COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Allegato alla deliberazione C.C. n° 117 del 25 SETTEMBRE 1992

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI (ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241).

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Capo I

CRITERI GENERALI

Art.1

Il presente Regolamento determina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone e/o Enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali cui è finalizzato l'impegno delle risorse pubbliche.

Art.2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con cui viene concretamente disposta la concessione di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme di riferimento.

Art.3

Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici devono essere presentate dall'interessato o legale rappresentante e contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e la specificazione delle finalità cui è destinato l'intervento richiesto.

Le istanze medesime, che dovranno essere indirizzate al Sindaco in carta semplice, devono interessare uno o più dei seguenti settori e/o aree di attività:

- a) - Istruzione, cultura ed informazione;
- b) - Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) - Sviluppo economico del territorio (agricoltura, artigianato, commercio ed industria) e valorizzazione della montagna;
- d) - Incentivazione della promozione turistica locale;
- e) - Tutela e salvaguardia dei valori ambientali, artistici, storici ed architettonici;
- f) - Diffusione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- g) - Solidarietà, assistenza e sicurezza sociale.

Relativamente all'ultimo settore d'intervento, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, trovano applicazione le norme particolari di cui al successivo capo II.

Art.4

Tutte le istanze che richiedono la concessione di contributi o altri benefici devono, a pena di esclusione, essere corredate dal programma dettagliato delle iniziative che si intendono intraprendere, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui le stesse saranno effettuate e dal preventivo analitico delle spese che il richiedente prevede di sostenere e delle entrate con cui fronteggiarle, comprese quelle a proprio carico.

Le istanze medesime devono riportare l'impegno del richiedente di utilizzare l'eventuale contributo esclusivamente per il finanziamento dell'iniziativa per cui è stato richiesto nonché (per le persone giuridiche) l'attestazione circa l'applicabilità o meno dell'art.28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n.600, in ordine alla ritenuta d'acconto del 4% .

Per la concessione di contributi o altri benefici è comunque assolutamente necessario che le attività, le manifestazioni, i progetti e le iniziative per cui gli stessi vengono richiesti siano indiscutibilmente rivolti a vantaggio e beneficio della comunità locale.

Solo in casi eccezionali, e previa adeguata motivazione, è ammesso l'intervento finanziario del Comune per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi sinistrosi ovvero per concorrere ad iniziative d'interesse generale verso cui la partecipazione del Comune trova ampia giustificazione nei valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità cui l'Ente è preposto.

Art.5

La concessione di contributi o altri benefici è disposta dalla Giunta Municipale in conformità ai criteri ed alle modalità di cui agli articoli precedenti e sulla base delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato accordato.

Art.6

Per iniziative e manifestazioni non ricomprese nei settori di intervento di cui al precedente art.3, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità locale tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato solo se sussiste in bilancio la necessaria disponibilità finanziaria e previa adeguata motivazione.

Art.7

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando, natura, destinazione e consistenza delle stesse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETA' ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art.8

Gli interventi di solidarietà, assistenza e sicurezza sociale del Comune sono finalizzati principalmente:

- a) - alla protezione e tutela del bambino;
- b) - alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) - all'attuazione del diritto allo studio;
- d) - all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- e) - all'assistenza, tutela e sostegno dei cittadini inabili;
- f) - alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps;
- g) - alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- h) - alla prestazione di forme di assistenza ad individui e famiglie momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione della situazione ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Art.9

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Comune provvede:

- a) - all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dall'art. 8;
- b) - al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni, pubbliche e private, che - senza fine di lucro - abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo precedente;
- c) - alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per scopo e concretamente operino per realizzare gli stessi obiettivi di cui sopra;
- d) - a promuovere interventi diretti in tutti quei casi in cui, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art.10

Gli interventi diretti di assistenza generica di cui alla lettera d) dell'articolo precedente possono tradursi in sussidi in danaro ("una tantum o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (es.: mensa, fornitura indumenti, combustibile per riscaldamento, etc.).

Art. 11

Prima di predisporre qualsiasi forma di intervento diretto, il Comune deve comunque procedere alla formale diffida degli eventuali congiunti del richiedente tenuti agli alimenti legali verso lo stesso, promuovendo ogni azione ritenuta idonea a tal fine.

Art.12

Nella prestazione degli interventi diretti di cui agli articoli precedenti va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'assistendo, ferme restando superiori e contrarie ragioni di ordine economico e sociale.

Art.13

L'erogazione delle prestazioni assistenziali è assolutamente indipendente dall'età, dal sesso, dalla religione, dalle idee politiche e dallo stato sociale della persona da assistere.

Art.14

La richiesta di intervento diretto ad opera del Comune deve contenere notizie utili e veritiere in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare ed all'esistenza dei congiunti più prossimi, eventualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti legali. Per coloro che beneficiano di un qualsiasi trattamento pensionistico e/o rendita di diversa natura, la richiesta di cui sopra dovrà

riportare altresì l'indicazione del tipo di pensione o rendita in godimento e dell'esatto ammontare del rateo mensile, oltre alla specificazione di eventuali altri redditi posseduti.

Art.15

L'erogazione di prestazioni socio-assistenziali diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro è comunicata formalmente all'interessato e deve puntualizzare i termini precisi (luogo, tempo, quantità etc.) entro i quali lo stesso potrà usufruire dell'intervento richiesto.

Art.16

L'entrata in vigore del presente regolamento rimane condizionata all'esame favorevole del competente Organo regionale di controllo.